1. Introduzione e riferimenti normativi

L'OdV di EF deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza delle regole di comportamento introdotte con il MOGEC (Modello Organizzativo Gestione e Controllo) ai fini previsti dal D.lgs. 231/2001, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto.

Le segnalazioni devono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del MOGEC.

L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

La normativa di riferimento in materia è:

D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (recepimento della Direttiva UE 2019/1937), *come modificato dall'art. 7 del D.lgs. n. 211 del 30 dicembre 2025, che ha esteso l'ambito di applicazione alla protezione dei segnalanti di violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, titolo I, libro II del codice penale, nonché dell'art. 12, comma 1-bis, del D.lgs. n. 286/1998;*

Art. 6, comma 2-bis, D.lgs. 231/2001, che impone agli enti dotati di modello organizzativo l'attivazione di canali di segnalazione conformi alla disciplina di cui sopra;

Linee Guida ANAC, adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, aggiornata con delibera n. 479/2025.

Si precisa che il D.lgs. 24/2023 ha un ambito oggettivo più ampio, che comprende violazioni di norme dell'Unione europea e nazionali in materia di appalti pubblici, servizi finanziari, tutela dell'ambiente, sicurezza alimentare, protezione dei dati personali, sicurezza dei prodotti e tutela dei consumatori. Le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni in tali materie, diverse dal MOGEC, possono essere indirizzate al canale esterno ANAC o alle autorità di settore competenti, come indicato alla sezione 6.

---

2. Soggetti che godono delle misure di protezione previste dal D.lgs. n. 24/2023

Definizione dei soggetti segnalanti

I whistleblower sono le persone fisiche che effettuano la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Possono essere:

- i dipendenti del settore privato, ivi compresi i lavoratori occasionali;
- i lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione ex art. 409 c.p.c.) e i professionisti che prestano la loro opera presso l'Ente;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la loro attività presso l'Ente.

Con riguardo alla categoria dei "dipendenti", la nozione è omnicomprensiva: rileva il rapporto di lavoro subordinato, qualunque ne sia la tipologia (anche part-time, a tempo determinato, intermittente, somministrato).

Rileva altresì ogni forma di lavoro autonomo.

Inoltre, possono acquisire la veste di "persona segnalante" coloro che sono titolari di funzioni amministrative, direttive, di controllo, di vigilanza o di rappresentanza dell'Ente, oppure che esercitino anche solo "di fatto" le predette funzioni.

Infine, beneficiano della specifica protezione soggetti diversi dal whistleblower:

- i "facilitatori" (persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- le persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante e a lui legato da parentela entro il quarto grado o comunque da uno stabile legame affettivo;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo ed abbiano con lui un rapporto abituale e corrente.

Tutti costoro non sono "segnalanti" e, ciononostante, in virtù della medesima esposizione al rischio di ritorsioni, beneficiano del medesimo sistema di protezione accordato al "segnalante".

Tradizionalmente il "segnalante" è inteso come quel soggetto che, pur non avendo l'obbligo di farlo, decide di segnalare un illecito di cui è venuto a conoscenza.

---

3. Segnalazioni

3.1 Segnalazioni ammesse

Sono ammesse le segnalazioni fatte pervenire attraverso uno dei canali di cui al punto 4.1, effettuate da uno dei soggetti segnalanti indicati al punto 2, e aventi ad oggetto violazioni o sospetti di violazione del MOGEC.

Requisiti di qualità della segnalazione.

Per beneficiare delle tutele previste dalla normativa, la segnalazione deve essere:

- *circostanziata: fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, con indicazione delle circostanze di tempo, luogo e modalità rilevanti;*
- *completa: corredata, per quanto possibile, della documentazione a supporto disponibile al momento della segnalazione;*
- *unitaria: presentata in modo organico e non parcellizzata in più invii frammentati e successivi in assenza di giustificato motivo.*

Le segnalazioni generiche, prive di elementi di fatto verificabili o effettuate in modo manifestamente dilatatorio sono archiviate dall'OdV, con comunicazione al segnalante dei motivi dell'archiviazione. L'archiviazione per difetto dei requisiti di qualità non pregiudica le tutele spettanti al segnalante che abbia agito in buona fede, né impedisce la presentazione di una nuova segnalazione corredata degli elementi mancanti.

3.2 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime non beneficiano delle tutele riconosciute dal D.lgs. 24/2023 ai segnalanti e non danno luogo all'apertura del procedimento whistleblowing formale.

Tuttavia, in conformità alle Linee Guida ANAC (delibera n. 311/2023), l'OdV valuta discrezionalmente il contenuto di ogni segnalazione anonima pervenuta: qualora essa risulti sufficientemente circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, l'OdV può disporne l'utilizzo come informativa rilevante ai fini della propria attività di vigilanza, senza instaurazione del procedimento whistleblowing e senza che al mittente anonimo siano riconosciute le tutele di cui al D.lgs. 24/2023.

Qualora il segnalante, inizialmente rimasto anonimo, venga successivamente identificato e risulti aver subìto ritorsioni, la segnalazione acquista piena rilevanza ai sensi della normativa vigente.

---

4. Gestione Whistleblowing

4.1 Canali di segnalazione interni

In ottemperanza all'art. 6, comma 2-bis, del D.lgs. 231/2001 riguardante la protezione delle persone che segnalano in modo circostanziato condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a

conoscenza in ragione delle funzioni svolte, l'Ente mette a disposizione canali di segnalazione interni, in particolare:

In forma scritta: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "Riservata al Gestore della Segnalazione – OdV", da inviare all'OdV presso l'indirizzo dell'Ente a mezzo raccomandata.

In forma orale: attraverso linea telefonica dedicata e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole.

Documentazione delle segnalazioni orali. Le segnalazioni ricevute telefonicamente o in occasione di incontro diretto sono documentate secondo le seguenti modalità:

- *Registrazione: previo consenso esplicito del segnalante. La registrazione è conservata in forma riservata nell'archivio OdV.*
- *Verbalizzazione: in assenza di consenso alla registrazione, ovvero in aggiunta alla stessa, è redatto un verbale della segnalazione da parte del gestore. Il segnalante ha diritto di verificare, rettificare e confermare il contenuto del verbale mediante sottoscrizione dello stesso o comunicazione scritta entro 7 giorni dalla sua trasmissione.*

4.2 Protezione dei segnalanti e sanzioni

È previsto il divieto ***assoluto*** di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e nel sistema disciplinare (allegato n. 10 alla Parte Generale del Modello Organizzativo MOGEC – Sistema sanzionatorio) sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In caso di contestazione di presunte ritorsioni, è a carico dell'Ente dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti ritorsivi o discriminatori adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

Si informa che il D.lgs. 24/2023 attribuisce all'ANAC il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie all'Ente e ai responsabili delle violazioni.

4.3 Gestione privacy

Ai fini dell'inquadramento dei trattamenti dipendenti dal ricevimento della segnalazione l'OdV fa riferimento al ***DPO*** e al sistema di gestione privacy predisposto dall'Ente (in particolare alla procedura EM-PR-50_1 gestione informative Whistleblowing).

4.4 Compiti dell'OdV e tempistica

L'OdV rispetta i seguenti termini, la cui inosservanza rileva ai fini delle sanzioni ANAC di cui alla sezione 4.2:

- **Entro 7 giorni** dalla ricezione: comunica al segnalante l'avvenuta presa in carico, assegnando un numero di protocollo alla pratica. In questa fase non vengono anticipate informazioni sull'esito dell'istruttoria né sull'identità delle persone coinvolte.
- **Entro 3 mesi** dalla comunicazione di avvenuta ricezione: informa il segnalante delle azioni intraprese o, in caso di archiviazione, delle ragioni che non hanno consentito di darvi seguito. Il segnalante ha diritto di essere informato sull'attività svolta, non al buon esito della segnalazione.

Istruttoria. L'OdV verifica anzitutto l'ammissibilità della segnalazione ai sensi delle sezioni 2 e 3.1; se inammissibile, la archivia con comunicazione motivata al segnalante. Se ammissibile, accerta i fatti attraverso l'acquisizione di documenti e, ove lo ritenga necessario su base discrezionale, l'audizione del segnalante. All'esito:

- **Archivia** con comunicazione motivata al segnalante, se i fatti risultano infondati o privi di elementi verificabili;
- **Attiva le misure interne** previste dal Sistema Sanzionatorio (allegato n. 10 al MOGEC) e dal Regolamento OdV (allegato n. 8 al MOGEC), se i fatti risultano fondati.

Poteri discrezionali. L'OdV può coinvolgere il Presidente, il Segretario Generale o il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni sul conflitto di interessi. ***Può inoltre avvalersi di consulenti esterni, vincolati ai medesimi obblighi di riservatezza gravanti sull'OdV. Il segnalato non è informato dell'esistenza della segnalazione finché l'istruttoria non sia sufficientemente avanzata da preservare l'integrità delle prove.***

4.5 Conservazione delle segnalazioni

Le segnalazioni raccolte dall'OdV devono essere conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV, ovvero secondo la procedura privacy predisposta dall'Ente.

In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, la documentazione inerente alle segnalazioni è conservata per un periodo di cinque anni dalla data di ricezione della segnalazione, fermo restando che i dati personali non necessari alla trattazione del caso sono cancellati o anonimizzati senza indugio nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati ex Regolamento UE 2016/679. Il termine di conservazione può essere prorogato qualora la documentazione risulti necessaria nell'ambito di procedimenti giudiziari, disciplinari o di indagine ancora in corso alla scadenza del predetto termine.

Le segnalazioni pervenute in forma anonima per le quali l'OdV non abbia disposto l'utilizzo come informativa *ai sensi del punto 3.2* sono archiviate *senza conservazione della documentazione.*

4.6 Accesso agli atti del procedimento

La segnalazione - inclusi promemoria integrativi o allegati prodotti nel corso dell'audizione - è sottratta a qualsiasi forma di accesso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del D.lgs. 24/2023. Il divieto è assoluto: non ammette oscuramento parziale, non cede al consenso implicito del segnalante e opera indipendentemente dallo stato o dalla conclusione del procedimento.

I verbali di audizione e gli altri atti prodotti nel corso dell'istruttoria non sono soggetti al medesimo divieto assoluto. Su richiesta del segnalato, l'OdV li ostende con oscuramento dell'identità del segnalante, dei testimoni e di tutte le circostanze che ne consentano l'identificazione, ivi comprese le parti che riproducano il contenuto della segnalazione. La tutela opera anche dopo la conclusione del procedimento, poiché le ritorsioni possono essere attuate da terzi estranei alla gestione della segnalazione.

(Principi confermati dal Consiglio di Stato, n. 3958/2025, n. 107/2026 e dal TAR Lazio – Roma, n. 12117/2025 e n. 1472/2026).

***4.7* Segnalazioni estranee alla disciplina whistleblowing**

Le segnalazioni che risulteranno non riconducibili alla disciplina whistleblowing verranno archiviate, salva la facoltà di assumere ogni più opportuna decisione in base alla valutazione del contenuto della segnalazione in rispetto delle norme di legge.

5. Casi particolari

Qualora segnalazioni identificabili come whistleblowing pervengano a soggetti diversi dal gestore designato (OdV) questi devono trasmetterle tempestivamente all'OdV dell'Ente, *senza aprire la busta o prendere visione del contenuto ove la segnalazione sia pervenuta in forma cartacea chiusa.*

5.1 Conflitto di interessi dell'OdV

Qualora l'OdV sia il soggetto segnalante o il segnalato, il gestore della segnalazione dovrà essere il Presidente di EMiT Feltrinelli ETS.

Qualora anche il Presidente si trovi in conflitto di interessi (in quanto segnalante, segnalato o altrimenti coinvolto nella vicenda oggetto della segnalazione), la gestione della segnalazione è affidata a un componente del Consiglio di Gestione non coinvolto, individuato con delibera del Consiglio di Gestione stesso, ovvero – ove ciò non sia possibile – a un professionista esterno indipendente appositamente designato.

In ogni caso di conflitto di interessi del gestore, il segnalante ha facoltà di ricorrere direttamente al canale esterno ANAC ai sensi della sezione 6.

---

6. Presupposti per la segnalazione esterna

L'ANAC ha istituito un canale di segnalazione accessibile ai soggetti appartenenti anche al settore privato, idoneo ad assicurare, analogamente a quanto previsto per il canale interno, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante e di coloro che sono coinvolti nella segnalazione, del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

È possibile ricorrere al suddetto canale esterno solo quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- la segnalazione interna non ha avuto seguito in quanto il gestore non ha intrapreso entro i termini previsti alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta. Ciò implica che non sussiste un diritto del segnalante al buon esito della segnalazione, ma soltanto un diritto di essere informato sull'attività svolta;
- sussistano fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito, ad esempio, per il rischio che le prove di condotte illecite possano essere occultate o distrutte o vi sia il timore di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella segnalazione, o ancora all'ipotesi in cui il gestore della segnalazione sia in conflitto di interessi. La segnalazione esterna è ammessa anche quando vi siano fondati motivi per ritenere che la

segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione, come ad esempio quando si siano già verificate situazioni ed eventi analoghi nell'Ente. In ogni caso, i fondati motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna per il timore di ritorsioni o di trattamento inadeguato della segnalazione devono essere fondati sulla base di circostanze concrete che devono essere allegate alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

---

7. Diffusione della presente procedura

La presente procedura, dopo la sua approvazione, deve essere:

- pubblicata sulla rete intranet aziendale, accessibile a tutti i dipendenti dell'Ente, in sostituzione della precedente versione;
- affissa in copia cartacea nella bacheca presso la sede dell'Ente;
- pubblicata nella sezione pubblica del sito istituzionale dell'Ente, *con indicazione dei canali di segnalazione e delle modalità di accesso alla procedura integrale.*

L'informativa è trasmessa individualmente - mediante consegna cartacea o per via telematica - ai soggetti che potrebbero non avere accesso alla intranet o alla bacheca: volontari, tirocinanti, collaboratori autonomi, docenti a contratto e professionisti che operano per l'Ente. La trasmissione avviene all'avvio del rapporto e, in caso di rinnovo o proroga, alla data di adozione di ogni nuova versione della procedura. L'informativa contiene almeno: l'indicazione dei canali di segnalazione interni, le tutele riconosciute ai segnalanti in buona fede e il riferimento alle sezioni 4.2 e 6 per la protezione da ritorsioni e la segnalazione esterna ANAC.

L'avvenuta trasmissione è documentata, con indicazione della data e della modalità, e conservata per i cinque anni successivi alla cessazione del rapporto.